

numero			Bellinzona
5641	cl	36	27 novembre 2018
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

visto il progetto di modifica puntuale del Piano cantonale dei sentieri escursionistici (PCSE) concernente la realizzazione di un collegamento pedonale (passerella) diretto tra Ascona e il Parco Botanico delle Isole di Brissago;

ritenuto che lo stesso è stato pubblicato presso le cancellerie dei Comuni interessati dal 10 settembre al 10 ottobre 2018;

preso atto che nel periodo di pubblicazione sono pervenute le seguenti osservazioni:

- Commissione scientifica del Parco Botanico delle Isole di Brissago, del 10 settembre 2018;
- Verdi del Locarnese, Locarno, dell'8 ottobre 2018;
- Dark-Sky Switzerland, Monteggio, dell'8 ottobre 2018;
- Patriziato di Ascona, Ascona, dell'11 ottobre 2018;
- Conferenza dell'Associazioni Tecniche del Canton Ticino (CAT), Bellinzona, del 10 ottobre 2018;
- Federazione Ticinese della Vela, Agno, dell'8 ottobre 2018;
- SUI Sailing, Ittingen, dell'11 ottobre 2018;
- Valerio e Dorota Sala, Ascona, del 9 ottobre 2018;
- Gruppo di interesse per la navigazione nel Golfo di Ascona, del 5 ottobre 2010;
- Barbara Anna Sala, Ascona, del 5 ottobre 2018;
- Firmatari – gruppo 1 (primo firmatario Ueli Zimmermann, Ascona), del 10 ottobre 2018;
- Firmatari – gruppo 2 (primo firmatario Rita Giacchetto, Ascona), del 10 ottobre 2018;
- Firmatari – gruppo 3 (primo firmatario Caroline Marcacci Rossi, Brissago) dell'11 ottobre 2018;
- Christiana Storelli, Bellinzona, del 25 settembre 2018;
- Ivano Conti, Porto Ronco, del 2 ottobre 2018;
- Asconautica, Scuola di vela Ascona, del 5 ottobre 2018;
- Geopag SA, Adligenswil, e H-D Fischer, D-Dinslaken (rappr. dallo Studio Legale e Notarile Allidi, Ascona), del 10 ottobre 2018;
- Associazione ticinese per la pesca con reti (Assoreti), del 9 ottobre 2018;
- Società ticinese per l'arte e la natura (STAN), Locarno, del 9 ottobre 2018;

si considera quanto segue.

1. Secondo il combinato disposto degli art. 2 e seguenti della Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri del 4 ottobre 1985 (LPS) e 7 e seguenti della Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS; v. in particolare l'art. 7 cpv. 2 LCPS), i percorsi che permettono di raggiungere le zone di ricreazione e di svago, i siti panoramici, i monumenti, le installazioni turistiche sono fissati nel Piano cantonale dei sentieri escursionistici (PCSE). Questo strumento è allestito dal Dipartimento del territorio (in collaborazione con le organizzazioni

turistiche regionali e consultando gli enti pubblici interessati) e, previa pubblicazione per un periodo di 30 giorni, è approvato dal Consiglio di Stato (art. 8 e 9 LCPS), il quale provvede periodicamente alla sua revisione e modifica a livello locale (art. 10 LCPS).

1.1 Il progetto di modifica locale del PCSE ora in esame – composto da una planimetria 1:25'000 che riporta con una linea il tracciato del sentiero escursionistico previsto tra il lungolago di Ascona e le Isole di Brissago – è stato allestito sulla base della documentazione prodotta dalla costituenda WOW SA. Nel corso dei mesi di giugno e luglio il progetto e la relativa documentazione sono stati sottoposti per consultazione ai Comuni, ai Patriziati, all'Ente ticinese per il turismo ed i servizi federali e cantonali interessati (cfr. art. 8 cpv. 2 LCPS). In esito alla consultazione e previo avviso sul FU n. 070/2018 del 31 agosto del 2018, esso è stato depositato dal 10 settembre al 10 ottobre 2018 presso le cancellerie dei Comuni di Ascona, Brissago e Ronco S. Ascona. Durante la consultazione, gli enti, le associazioni e i privati elencati in ingresso hanno formulato delle osservazioni.

1.2 Alla luce di quanto precede, i presupposti formali stabiliti dalla LCPS per l'atto in esame risultano adempiuti. Lo scrivente Consiglio può dunque decidere sulla sua approvazione conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 cpv. 1 LCPS.

2. La modifica del PCSE in approvazione ha per oggetto un collegamento pedonale diretto tra Ascona e il Parco Botanico delle Isole di Brissago, grazie alla messa in opera di una passerella galleggiante lunga circa 3,2 km. La durata dell'infrastruttura è limitata a 5 anni, al termine dei quali la passerella e gli impianti accessori saranno smantellati e sarà ripristinata la situazione preesistente.

2.1 Dal profilo escursionistico, il tracciato è destinato allo svago e al tempo libero e permette il collegamento al parco botanico delle isole di Brissago conformemente a quanto stabilito dagli art. 3 cpv. 3 LPS e 7 cpv. 2 LCPS. Esso si integra con i sentieri escursionistici segnalati e amplia in maniera determinante il ventaglio di offerte nella regione. La partenza del sentiero escursionistico è prevista dal Lungolago di Ascona. In questo contesto il vigente sistema di mobilità lenta garantisce un'ottima accessibilità pedonale alla nuova opera. La posizione scelta è coerente e rinforza l'idea di progettare un nuovo percorso nel paesaggio che mette in relazione diretta i visitatori con gli elementi caratteristici del territorio: il lago, le isole, le montagne e le valli laterali, i nuclei storici e varie opere architettoniche. La portata e il forte richiamo del progetto permetteranno a tutta la regione del Locarnese e Valli - e di riflesso a tutto il Cantone – di beneficiare di una forte visibilità a livello globale. Le peculiarità della nuova offerta combinate con le già riconosciute qualità paesaggistiche e culturali della regione saranno in grado di attrarre turisti e escursionisti da tutto il mondo in modo costante durante tutti i mesi dell'anno. Le ricadute economiche stimate sono significative e vanno dall'indotto economico diretto grazie ad esempio alla creazione di nuovi posti di lavoro, all'indotto indiretto cagionato dalla spesa attivata dai visitatori presso le strutture alberghiere.

2.2 Sulla scorta di quanto precede e delle ulteriori precisazioni contenute nella relazione tecnica, riservato l'esame delle osservazioni inoltrate, il progetto di modifica in esame è quindi di principio meritevole di approvazione.

3. Osservazioni sull'applicabilità della LCPS e della procedura di modifica del PCSE (STAN, Valerio e Dorota Sala, Firmatari – Gruppo 3)

L'applicabilità, nel caso concreto, della procedura di modifica del PCSE è stata contestata sulla base delle seguenti argomentazioni:

- l'opera in questione non può essere qualificata come sentiero escursionistico ai sensi della LCPS poiché non è situata sulla terra ferma, è di una larghezza eccessiva, non è permanente, necessita di essere attrezzata con strutture d'appoggio e non è percorribile liberamente;
- per la stessa sarebbe necessaria una procedura tipicamente pianificatoria come il Piano di utilizzazione cantonale o il piano regolatore.

A tale riguardo va anzitutto rilevato che l'intervento previsto nel progetto di modifica del PCSE è costituito sostanzialmente da una passerella galleggiante che mira a collegare Ascona e il Parco Botanico delle Isole di Brissago. Un simile intervento, in quanto volto a permettere il raggiungimento di una zona di ricreazione e di svago, come pure un sito panoramico di chiara valenza turistica, rientra pienamente nel concetto di sentiero escursionistico d'interesse regionale ai sensi dell' art. 7 cpv. 2 LCPS. Per questa qualifica la norma in questione non fissa altre condizioni o criteri, quali la larghezza e il carattere permanente e neppure la libera percorribilità. Del resto, già ora il PCSE non contempla soltanto dei sentieri in senso stretto (di montagna), ma include anche altre infrastrutture viarie quali ad esempio le strade (strade forestali, agricole, ecc.), i ponti, le scale, i marciapiedi, ecc. (a questo riguardo si veda in particolare il Messaggio n. 4066 del 16 febbraio 1993 concernente la legge cantonale sui percorsi pedonali e i sentieri escursionistici, pag. 17 e seguenti). Pertanto, data l'applicabilità della LPS e della LCPS, l'inserimento del collegamento in parola nel PCSE deve essere considerato di principio ammissibile. La relativa procedura di adozione, paragonabile a quella di adozione di un piano di utilizzazione (cfr. Messaggio n. 4066 del 16 febbraio 1993 concernente la legge cantonale sui percorsi pedonali e i sentieri escursionistici, pag. 19 e seguenti), ha comportato il coinvolgimento di tutti gli enti toccati e ha garantito – peraltro senza eccessivo dispendio di tempo e di risorse – i diritti procedurali di tutti gli interessati. Non vi sono quindi motivi per escludere la sua applicabilità.

4. Osservazioni sulla procedura di consultazione (STAN)

La STAN lamenta di non essere stata sentita durante la fase di consultazione.

A questo riguardo si ribadisce che la consultazione ha rispettato i disposti della LCPS (v. punto 1.2). La STAN ha avuto infatti modo di esprimere le sue considerazioni nella fase di pubblicazione del piano (cfr. art. 9 LPCS) e lo potrà fare ulteriormente con la successiva fase di attuazione dello stesso (progetto stradale).

5. Osservazioni sulla conformità con il Piano direttore (STAN)

Secondo la STAN il progetto in esame non sarebbe conforme al Piano direttore (PD). In particolare, dalle sue schede P1 e P2 risulterebbe che non vi è alcuna volontà di occupare lo specchio lacustre con enormi costruzioni di svago.

In relazione a questa censura si osserva anzitutto che se, da un canto, non è effettivamente prevista nel PD l'intenzione di realizzare l'opera in oggetto, d'altro canto, non risultano nemmeno obiettivi pianificatori che la escludono. Del resto, come visto in precedenza, il sistema di mobilità lenta in vigore nel Comune di Ascona è atto a garantire un'ottima accessibilità pedonale all'opera pianificata. La posizione scelta per la passerella è coerente e rinforza l'idea di un nuovo percorso nel paesaggio, che mette in relazione diretta i visitatori con gli elementi caratteristici del territorio. L'originalità del progetto in combinazione con le qualità paesaggistiche e culturali della regione consentiranno di rendere molto attrattivo il nuovo percorso su tutto l'arco dell'anno. Tali caratteristiche sono in linea con gli obiettivi del PD (cfr. in particolare scheda M10) di disporre di una rete della mobilità lenta continua, sicura, attrattiva, adeguatamente segnalata e ben integrata nel contesto territoriale e paesaggistico. In questo contesto, risulta di particolare rilevanza il tema della pianificazione della mobilità lenta in ambienti sensibili o particolari, quali le rive dei laghi, i corsi d'acqua e le aree di svago. Per questi ambienti va infatti assicurata una buona accessibilità a piedi o in bicicletta. In generale, poi, la pianificazione della mobilità lenta deve favorire la creazione o il consolidamento di spazi pubblici facilmente accessibili, sicuri, attrattivi e propizi alle relazioni sociali, nonché considerare il patrimonio culturale, naturalistico e paesaggistico, contribuendo a salvaguardarlo e valorizzarlo. In quanto impianto temporaneo (della durata massima di cinque anni), il percorso in oggetto non richiede comunque una modifica del PD, il quale notoriamente costituisce uno strumento destinato a disegnare e programmare lo sviluppo del cantone sul lungo periodo.

6. Osservazioni puntuali sull'opera (*Verdi del Locarnese, Firmatari – Gruppo 1, Firmatari – Gruppo 2, Barbara Anna Sala, Dark-Sky Switzerland, Patriziato di Ascona, Ufficio federale dei trasporti, Federazione Ticinese della Vela, SUI Sailing, Valerio e Dorota Sala, Gruppo di interesse per la navigazione nel Golfo di Ascona, Christina Storelli, Firmatari – Gruppo 3, Ivano Conti, Asconautica, - Geopag SA e H-D. Fischer, Assoreti, STAN*)

Varie osservazioni e richieste riguardano i dettagli esecutivi dell'opera pianificata. Si tratta in particolare di censure legate all'accessibilità e alla gestione della mobilità in generale, alla navigazione, alla tutela dell'ambiente e del paesaggio nonché al finanziamento.

Tutti questi temi saranno regolati mediante procedura di progetto stradale e della costruzione della passerella. Anche se è illustrata nella documentazione annessa al progetto di modifica del PCSE (v. Modifica puntuale (locale) del Piano cantonale dei sentieri escursionistici (PCSE) – Relazione tecnica, a pag. 8), la fase di pianificazione dell'utilizzazione e d'autorizzazione a costruire non è oggetto della presente procedura. Al riguardo si rileva comunque che gli art. 11 e seguenti LCPS attribuiscono al Cantone la competenza per elaborare il progetto e per realizzarlo, senza specificare alcuna norma procedurale che entra nel campo di applicazione della LCPS. In queste circostanze, la summenzionata documentazione si limita a indicare, a titolo orientativo, l'intenzione di applicare la procedura stabilita dagli art. 9 e seguenti della Legge sulle strade (LStr) ritenuto che nel concetto di strada non rientrano soltanto le aree utilizzate per la circolazione dei veicoli (a motore e non) ma anche quelle destinate ai pedoni (art. 2 LStr). Dopo l'entrata in vigore della presente modifica del PCSE, dovrà pertanto essere allestito un progetto stradale cantonale ai sensi dell'art. 10 LStr. In questo progetto andranno precisati il tracciato,

l'assetto, lo sviluppo planimetrico e altimetrico della passerella, gli allacciamenti, oltre che tutti i dettagli tecnici e quelli legati alla sicurezza. Con lo stesso strumento dovranno pure essere pianificate e realizzate (v. art. 10 cpv. 1 LStr) le opere accessorie e le opere viarie necessarie per assicurare l'accessibilità alla passerella.

Nel merito delle singole censure si sottolinea comunque l'intenzione di realizzare un progetto che sia quanto più possibile innovativo e rispettoso dal punto di vista ambientale e dell'inserimento paesaggistico. A tal fine, i servizi cantonali coordineranno e gestiranno le procedure necessarie per assicurare che tutti gli elementi siano presi in considerazione. Inoltre, nell'ambito del progetto stradale saranno ulteriormente approfonditi gli aspetti legati al traffico, all'accessibilità con i mezzi pubblici e ai posteggi. La valutazione dei possibili effetti sulla fauna ittica sarà svolta d'intesa con l'Ufficio caccia e pesca e facendo capo ad un esperto del settore. In relazione al tema della pesca, si precisa che la censura in merito all'eventuale danno economico subito dai pescatori verrà approfondita in vista della procedura di progetto stradale. Per quanto riguarda gli aspetti legati alla navigazione, si conferma di aver intrapreso i passi necessari per il coinvolgimento delle imprese concessionarie rappresentate dal nuovo Consorzio composto dalla Società di Navigazione del Lago di Lugano e dalla Gestione Governativa Navigazione Laghi (GGNL). Le questioni di carattere finanziario sollevate da diversi firmatari, in particolar modo la copertura dei costi per la costruzione di opere viarie accessorie, per lo smaltimento dei rifiuti, per il potenziamento del corpo di polizia, ecc., saranno pure definite nel seguito della procedura con l'elaborazione e la pubblicazione del progetto stradale. Quanto alle censure in tema di rifiuti, il progetto ~~si prefigge esplicitamente di incentivarne la limitazione nonché una raccolta e uno smaltimento conforme ai più moderni concetti di protezione dell'ambiente.~~ Infine, per quanto concerne gli eventuali pregiudizi verso gli abitanti di prossimità della passerella, una corretta organizzazione consentirà di gestire l'afflusso dei visitatori così da ridurre al minimo gli eventuali inconvenienti per coloro che risiedono nelle vicinanze.

7. Osservazioni puntuali sull'esercizio e la gestione dell'opera (STAN, Commissione scientifica del Parco Botanico, Verdi del Locarnese, Firmatari – Gruppo 1, Firmatari – Gruppo 2, Barbara Anna Sala, CAT, Firmatari – Gruppo 3)

In alcune osservazioni si sostiene che la realizzazione e la gestione dell'opera in esame da parte di privati sarebbe in contrasto con la LCPS. Allo stesso modo è oggetto di discussione la durata dell'occupazione, il contingentamento dell'afflusso dei visitatori e il pagamento di un biglietto per l'accesso alla passerella. Infine, è messa in dubbio la legalità dell'uso della superficie lacustre.

In relazione a queste osservazioni occorre ricordare che, parallelamente alla procedura di progetto stradale, sarà rilasciata una concessione per l'occupazione demaniale. Tutti i dettagli legati all'esercizio della passerella (orari di apertura, condizioni di accesso, durata dell'occupazione, tassa di concessione, ecc.) saranno pertanto regolati nell'ambito di tale atto. A titolo orientativo si puntualizzano comunque i seguenti aspetti. La durata di esercizio dell'infrastruttura è limitata ad un massimo di 5 anni, al termine dei quali passerella e impianti accessori saranno smantellati e sarà ripristinata la situazione preesistente. Per garantire una gestione organizzata e ragionata dei flussi e del traffico oltre ad un concetto di sicurezza adeguato, è necessario contingentare l'afflusso di persone sulla passerella con un

numero massimo giornaliero. Tuttavia, è ancora prematuro definirne nel dettaglio e con precisione le cifre esatte. La vendita di biglietti d'ingresso permette di contingentare le visite giornaliere sull'arco della giornata e garantire la necessaria sicurezza menzionata precedentemente.

L'accesso alle Isole di Brissago sarà in ogni caso moderato e consono alle reali possibilità di accoglienza del Parco Botanico stesso. Una valutazione in questo senso è già in corso con la Commissione Scientifica e con il Consiglio d'Amministrazione delle Isole di Brissago.

8. In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il progetto di modifica del PCSE - Settore Locarnese e Valli per la realizzazione di un collegamento pedonale tra Ascona e le Isole di Brissago del 28 agosto 2018 può essere approvato così come pubblicato.

Per questi motivi,

richiamati:

- l'art. 88 della Costituzione federale;
- la Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS);
- la Legge cantonale sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS);

su proposta del Dipartimento del territorio,

risolve:

1. L'allegata modifica puntuale del Piano cantonale dei sentieri escursionistici - Settori Locarnese e Valli concernente la realizzazione di un collegamento pedonale (passerella) diretto tra Ascona e il Parco Botanico delle Isole di Brissago (del 26 novembre 2018) è **approvata** e costituisce parte integrante del Piano Cantonale dei sentieri escursionistici approvato il 1. marzo 2016.
2. Il dispositivo di questa decisione è pubblicato sul Foglio Ufficiale.
3. Contro questa decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di trenta giorni dalla notifica e rispettivamente dalla pubblicazione del dispositivo sul Foglio Ufficiale. La legittimazione ricorsuale è disciplinata dall'art. 65 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAm).
4. Intimazione per raccomandata a:
 - Commissione scientifica del Parco Botanico, c/o Parco botanico del Cantone Ticino, 6614 Isole di Brissago;
 - Verdi del Locarnese, CP 159, 6604 Locarno;
 - Dark-Sky Switzerland, Via Termine 103, 6998 Monteggio;
 - Patriziato di Ascona, Piazza San Pietro 9, 6612 Ascona;
 - Conferenza dell'Associazioni Tecniche del Canton Ticino (CAT), Via Lugano 23, 6500 Bellinzona;
 - Federazione Ticinese della Vela, CP 209, 6982 Agno;
 - SUI Sailing, Talgut-Zentrum 27, 3063 Ittingen;
 - Valerio e Dorota Sala, Via del Sole 9, 6612 Ascona;

- Gruppo di interesse per la navigazione nel Golfo di Ascona, c/o Asconautica, Scuola Vela Ascona, Via Muraccio 108, 6612 Ascona;
- ~~Circolo Velico Gambarogno, 6571 Gambarogno;~~
- Vela Giovane Minusio, 6648 Minusio;
- Yacht Club Ascona, Via Fenaro, 6612 Ascona;
- Yacht Club Locarno, Viale al Lido, 6601 Locarno;
- Barbara Anna Sala, CP 603, 6612 Ascona;
- Firmatari – gruppo 1, c/o Ueli Zimmermann, via Saleggi 18, 6612 Ascona;
- Firmatari – gruppo 2, c/o Rita Giacchetto, Via Strada Collina 49, 6612 Ascona;
- Firmatari – gruppo 3, c/o Caroline Marcacci Rossi, Via Noveledo 44, 6614 Brissago;
- Christiana Storelli, Via Ghiringhelli 5, 6500 Bellinzona;
- Ivano Conti, Via Cantonale 80, 6613 Porto Ronco;
- Asconautica, Scuola di Vela Ascona, Via Muraccio 108, 6612 Ascona;
- Geopag SA, Adligenswil, e sig. H-D Fischer, D-Dinslaken, (rapp. dallo Studio Legale e Notarile Allidi, Viale B. Papio 1, 6612 Ascona);
- Associazione ticinese per la pesca con reti (Assoreti) c/o Mario Della Santa, Via Campione 8, 6816 Bissone;
- Società ticinese per l'arte e la natura (STAN), Via Borghese 42, 6601 Locarno.

Comunicazione a:

- Organizzazione Turistica Regionale Lago Maggiore e Valli, Via Lavizzari 10C, 6601 Locarno;
- ~~Ente Regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia Via F. Rusca 8, CP 323, 6601 Locarno;~~
- Agenzia Turistica Ticinese SA, Via C. Ghiringhelli 7, CP 1441, 6501 Bellinzona;
- Ticino Sentieri, ATSE - Associazione ticinese per i sentieri escursionistici, CP 1349, 6710 Biasca;
- Ufficio federale dell'ambiente, 3003 Berna;
- Ufficio federale delle strade, 3003 Berna;
- Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna;
- Municipi dei Comuni di Locarno, Piazza Grande 18, 6600 Locarno; Muralto, Via Municipio 3, 6600 Muralto; Minusio, CP 115, 6648 Minusio; Tenero-Contra, Via Stazione 7, 6598 Tenero; Gambarogno, Via Cantonale 138, 6573 Magadino; Losone, Via Municipio 7, CP 863, 6616 Losone;
- Divisione delle costruzioni (dt-dc@ti.ch);
- Servizi generali (dt-sg@ti.ch);
- Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch);
- Sezione protezione aria, acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch);
- Sezione della mobilità (dt-sm@ti.ch);
- Ufficio della caccia e della pesca (dt-ucp@ti.ch);
- Ufficio del demanio (dt-sg.ud@ti.ch);
- Ufficio per lo sviluppo economico (dfc-use@ti.ch).


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Claudio Zali



Il Cancelliere:


Arnaldo Coduri